

**ALLEGATO 3  
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE**

**AVVERTENZA** - Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

**PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**

**Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari sottoindicati possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

**INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI), CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE E HA RAPPORTO DIRETTO CON L'IMPRESA.**

**TELEPASS ASSICURA S.r.l.**

N° Iscriz. RUI: A000663580 - Sezione A (Agente) Data di iscrizione: 09/09/2020  
Sede legale: Via Laurentina, 449 – 00142 Roma (RM)  
Email/PEC: [telepassassicura@pec.telepass.com](mailto:telepassassicura@pec.telepass.com) Telefono: 800 713 685  
Sito internet: [www.telepassassicura.com](http://www.telepassassicura.com)

Autorità Competente alla Vigilanza sull'attività di distribuzione svolta: IVASS, Via Quirinale 21, 00187 Roma

In persona del Responsabile dell'attività d'intermediazione  
Cognome e Nome: **Conterno Loredana**  
Iscrizione alla Sezione RUI: A n° A000713445; Data iscrizione: 22 agosto 2022

**SEZIONE II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo**

- a. Telepass Assicura S.r.l. comunica di aver pubblicato sul sito internet l'elenco degli obblighi di comportamento cui la stessa adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

**SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

- a. Telepass Assicura S.r.l. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di una impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Telepass Assicura S.r.l.

#### **SEZIONE IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente, l'assicurato o comunque l'avente diritto a prestazioni assicurative, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo all'impresa, direttamente a

Great Lakes Insurance SE (Gruppo Munich RE), Ufficio Gestione Reclami, tramite mail all'indirizzo [reclami@glise.com](mailto:reclami@glise.com), via fax al numero +39 02 40914959, oppure via posta all'indirizzo Via Caldera 21, 20153 Milano, specificando la targa del veicolo, il numero di polizza, di preventivo o di sinistro e una breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. In caso di inoltro del reclamo all'Intermediario, quest'ultimo lo trasmette senza ritardo all'impresa.

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo da parte dell'impresa, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), (fax: 06.42133206 oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it)).

Tali reclami dovranno essere completi di: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) denominazione della Compagnia, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello facsimile presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)) al seguente indirizzo [https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2\\_Guida\\_ai\\_reclami.pdf](https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf)

- c. Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

**ALLEGATO 4**  
**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**

**AVVERTENZA** - Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

**INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI)  
CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE E HA RAPPORTO DIRETTO CON L'IMPRESA**

**TELEPASS ASSICURA S.r.l.**

Sede legale: Via Laurentina, 449 – 00142 Roma (RM)  
N° Iscriz. RUI: nr. A000663580, Sezione A (Agente); Data di iscrizione: 09/09/2020

In persona del Responsabile dell'attività d'intermediazione  
Cognome e Nome: **Conterno Loredana**  
Iscrizione alla Sezione RUI: A n° A000713445; Data iscrizione: 22 agosto 2022

**PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**

**Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione**

Telepass Assicura S.r.l. agisce per conto di GREAT LAKES INSURANCE SE (Gruppo Munich RE), Impresa di assicurazione con sede legale nello Spazio Economico Europeo (SEE) ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento (nr. di iscrizione all'albo delle imprese IVASS - I.00093).

**Sezione II: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

Telepass Assicura S.r.l. non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, né rilascia alcuna raccomandazione personalizzata.  
Telepass Assicura S.r.l. non distribuisce in modo esclusivo prodotti di una o più Imprese di Assicurazione, e, propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più Imprese.

**Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni**

Il compenso è rappresentato da una commissione calcolata in una percentuale del premio di assicurazione ed è incluso nel premio lordo complessivo pagato dal contraente.  
Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per lo specifico contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto.  
Nel caso di polizze r.c. auto, la misura massima delle provvigioni percepite è pari al 12,55% del premio lordo r.c. auto (Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private).

**Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi**

- a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

- b.** Fermo che, per legge, sono comunque ammesse esclusivamente le seguenti modalità di pagamento dei premi:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto c. gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, se non sono autorizzati all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, comunicano al contraente che il pagamento dei premi all'intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.
- c.** con riferimento al contratto proposto, l'importo del premio viene regolato mediante pagamento elettronico o bonifico bancario.

**ALLEGATO 4-TER**  
**ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**

**AVVERTENZA** - Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

**INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN  
CONTATTO CON IL CLIENT E HA RAPPORTO CON L'IMPRESA:**

**TELEPASS ASSICURA S.r.l.**

Sede legale: Via Laurentina, 449 – 00142 Roma (RM)

N° Iscriz. RUI: nr. A000663580, Sezione A (Agente); Data di iscrizione: 09/09/2020

In persona del Responsabile dell'attività d'intermediazione

Cognome e Nome: **Conterno Loredana**

Iscrizione alla Sezione RUI: A n° A000713445; Data iscrizione: 22 agosto 2022

**Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari hanno:

- a. l'obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. l'obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-*decies* comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f. l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.